



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

7/1

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 del 11/12/2007

OGGETTO: Regolamento per il Commercio in sede fissa – Integrazione.

L'anno duemilasette il giorno undici del mese di dicembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco		SI
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo		SI
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo	SI		DI LASCIO Luigi		SI
IANNELLI Antonio		SI	PAGANO Carmelo	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA
NACARLO, GUGLIELMOTTI

Consiglieri
Presenti n. 17
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica

Si allontana il consigliere Marandino.

Introduce l'argomento il Presidente, facendo presente che le modifiche sono consequenziali al decreto Bersani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 28/06/2001, con la quale è stato approvato lo strumento integrato di intervento per l'apparato distributivo (SIAD), concernente gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, il commercio su aree pubbliche, nonché il regolamento per il commercio al dettaglio in sede fissa;

Visto, in particolare l'art. 6: "vendite straordinarie" che al comma 6 regola le vendite di fine stagione e testualmente recita: "6. per vendite di fine stagione si intendono quelle vendite di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.";

Visto, l'art. 31, comma 20, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2007, che testualmente recita:

"art. 31-Modifiche legislative-omissis

c. 20. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 13, è così modificato:

"5. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, individuati dal Comune, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza del provvedimento comunale, da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente **dal 2 gennaio e dal 2 luglio** di ogni anno.";

Preso atto, quindi, che il summenzionato art. 20 – comma 5 – novellato dalla legge regionale della Campania n. 1/2007, prevede che la data di inizio e la durata delle vendite a saldo siano individuate di Comune previa consultazione dei rappresentanti delle categorie dei consumatori e dei commercianti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto il parere favorevole delle Associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale, a tal'uopo interpellate sulla proposta dell'Amministrazione comunale relativamente alla individuazione del periodo di vendita di fine stagione;

Visto, inoltre, che la legge 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 3, comma 1 – lett. e) ed f), liberalizza le vendite promozionali, che, pertanto, non sono più soggette a limitazioni temporali, quantitative e/o procedurali, fatta eccezione per la fissazione di un periodo antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale le vendite promozionali possono essere vietate;

Ritenuto, quindi, di dover ulteriormente modificare il succitato art. 6 del vigente Regolamento per il commercio in sede fissa, che, al comma 10, testualmente recita: "le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. Esse non possono interessare l'intera gamma delle merci oggetto di autorizzazione." nel modo seguente: "le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante in qualsiasi periodo dell'anno e per l'intera gamma dei prodotti in vendita presso l'esercizio, con la sola eccezione del periodo, fissato in giorni quindici, dalla data antecedente il periodo previsto per i saldi di fine stagione di cui al comma 6 e con l'obbligo di indicare, oltre al prezzo di vendita originario ed alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, quindi scontato.";

Visto, ancora, che lo stesso art. 3 della legge n. 248/2006, al comma 1 lett. f)bis ha introdotto, inoltre, ulteriori novità che riguardano il settore del commercio al dettaglio; nello specifico, prevede che negli esercizi di vicinato del settore alimentare è consentito il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, con l'utilizzo degli arredi dell'azienda e con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione;

che, pertanto, si ritiene necessario ed opportuno integrare il Regolamento per il commercio in sede fissa con le nuove disposizioni;

che, a tal fine, si ritiene di procedere all'integrazione mediante l'aggiunzione dell'art. 6/bis, avente ad oggetto:

Art. 6/bis Attività alimentari – Consumo sul posto di prodotti di gastronomia.

Agli esercizi di vicinato del settore alimentare è consentito il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico – sanitarie.

Per arredi dell'azienda si intendono quelli strettamente correlati all'attività consentita nell'esercizio commerciale. Sono consentite, oltre agli arredi propri e correlati all'attività, eventuali attrezzature consistenti in piani di appoggio e posateria necessaria alla consumazione immediata degli alimenti.

Ritenuto, conseguenzialmente, di dover apportare la modifica dell' art 6, commi 6 e 10, del vigente Regolamento per il Commercio in sede fissa, nel modo seguente:

c. 6. per vendite di fine stagione si intendono quelle vendite di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno: dal 2 gennaio al 20 marzo e dal 2 luglio al 20 settembre.;

Vista, l'allegata relazione del Direttore Generale e del Responsabile del Servizio Attività Produttive;
Sentiti gli interventi dei consiglieri:

- MAZZA: Annuncia voto favorevole come da dichiarazione allegata al verbale.
- TRONCONE: E' soddisfatto per il lavoro fatto, anche se sarebbe stato opportuno sentire anche gli operatori del settore interessati.
- VOZA: Annuncia voto favorevole, congratulandosi con le commissioni per il lavoro svolto.
- BARLOTTI: Espone il contenuto delle modifiche apportate al "pacchetto commercio".
- MAURO GIUSEPPE: Annuncia voto favorevole.

Visto il verbale della competente Commissione consiliare;

Visto, il parere reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 16 astenuti n./// votanti n. 16 voti favorevoli n. 16 Voti contrari n.///

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata;
2. di approvare, come approva, la proposta di modifica del vigente Strumento Integrato di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) nella parte regolamentare nel modo seguente:

Art. 6 – Vendite Straordinarie

Omissis

Comma 6 - per vendite di fine stagione si intendono quelle vendite di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, e precisamente: dal 2 gennaio al 20 marzo e dal 2 luglio al 20 settembre;

Comma 10 -- Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante in qualsiasi periodo dell'anno e per l'intera gamma di prodotti in vendita presso l'esercizio, con la sola eccezione del periodo, fissato in giorni quindici, dalla data antecedente il periodo dei saldi di fine stagione di cui al comma 6, e con l'obbligo di indicare, oltre al prezzo di vendita originario ed alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato;

Art. 6/bis – Attività alimentari – Consumo sul posto di prodotti di gastronomia.

Agli esercizi di vicinato del settore alimentare è consentito il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico – sanitarie.

Per arredi dell'azienda si intendono quelli strettamente correlati all'attività consentita nell'esercizio commerciale. Sono consentite, oltre agli arredi propri e correlati all'attività, eventuali attrezzature consistenti in piani di appoggio e posateria necessaria alla consumazione immediata degli alimenti.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 16 astenuti n./// votanti n. 16 voti favorevoli n. 16 Voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li **27 DIC. 2007**

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27 DIC. 2007**

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li **27 DIC. 2007**

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: Regolamento per il Commercio in Sede
FSSA - INTERPRETARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLI

Data

4/12/2007

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:


IL SEGRETARIO

Data

Io mi dichiaro favorevole al recepimento nel Regolamento comunale sul Commercio delle norme contenute nel Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, poiché ho sempre ritenuto che la libera concorrenza produce effetti positivi sul consumatore, stimolando la competitività dell'offerta a vantaggio della qualità e del risparmio. Ci tengo poi a dire a questo Consiglio Comunale che, durante i tre anni disastrosi dell'Amministrazione Sica, a detta di tutti, il settore delle Attività Produttive, al quale ero delegato, è stato l'unico a produrre risultati concreti, senza operare scelte di parte. Concludo ringraziando il Sindaco Marino per l'impegno e l'attenzione che sta dedicando al Commercio, perché questo settore della nostra economia ha urgente bisogno di un concreto rilancio.

Capaccio, li 11-12-2007

IN FEDE
Cons. Pasquale Mazza





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

Servizio Attività Produttive

Prot. n. 45268

del 20 NOV. 2007

Oggetto: Problematiche Settore Attività Produttive.

Al Sig. Sindaco

Ai Sigg. Assessori

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Ai Sigg. Consiglieri comunali

LORO SEDI

Nella materia delle attività produttive sta avvenendo una "rivoluzione" liberista molto estesa, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In particolare, nel settore dei pubblici esercizi, delle vendite straordinarie, nonché di alcune attività parasanitarie si registra una forte innovazione, già avvenuta in altri settori, come il trasporto funebre in cui è scomparsa la cosiddetta "privativa", che comportava il contingentamento delle concessioni. Infatti, le norme che prevedevano l'assunzione in esclusiva dei pubblici servizi da parte degli Enti Locali (T.U. 2578/1925) sono state innovate dalla legge 142/1990 e trasfuse nel D.Lgs. n. 267/2000, quindi è necessario procedere all'adeguamento del regolamento dei Servizi funebri.

La legge Bersani ha introdotto radicali variazioni e modificazioni anche nel settore degli esercizi pubblici della somministrazione.

Infatti, l'articolo 3 della legge dispone che le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. n. 114/1998 (commercio al dettaglio in sede fissa, commercio all'ingrosso, commercio svolto in forme speciali di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche) e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinate dalla legge n. 287/1991, sono svolte senza limitazioni, tra cui quella dei contingenti numerici e delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali. Questo al fine di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza, impedendo la crescita delle aziende ed il raggiungimento di economie di scala che costituiscono benefici per i consumatori finali.





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

Servizio Attività Produttive

Tali disposizioni comportano che le autorizzazioni commerciali in generale, e quelle di somministrazione alimenti e bevande devono essere rilasciate senza "il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predeterminate o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale", come, invece, è previsto dalla fattispecie della determinazione del contingente numerico, che attualmente deve intendersi abrogato.

Pertanto, l'azione dei comuni e dei cittadini in tale materia, si potrà svolgere a libero mercato, e sarà la capacità dei singoli imprenditori a determinare la sopravvivenza o la cessazione dell'attività.

Conseguenzialmente, viene meno l'indispensabilità delle commissioni comunali nel settore (art. 41, comma 1, legge 449/1997 – art. 6 legge 287/1991), come previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 248/2006, e le loro funzioni vengono svolte dal dipendente individuato quale responsabile del servizio o settore.

Si ritiene opportuno, pertanto, una rivisitazione dei regolamenti vigenti in tali materie.

Altra materia da disciplinare in modo specifico a livello comunale, è quella delle vendite promozionali, liberalizzate anch'esse dalla legge Bersani, art. 3 comma 1 – lett. e) ed f), che stabilisce che esse non sono soggette a limitazioni temporali, quantitative e/o procedurali, fatta eccezione per la fissazione di un periodo antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale le vendite promozionali possono essere vietate.

L'art. 20 della L.R. n. 1/2000 aveva introduttivamente disciplinato tale materia.

La successiva legge regionale n. 13 /2003 ha modificato l'art. 20 della legge precedente.





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

Servizio Attività Produttive

La legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, quindi successiva all'emanazione della legge n. 248/2006, ha ulteriormente modificato le precedenti normative, prevedendo la possibilità, per i comuni, di stabilire i periodi dei saldi di fine stagione in due periodi dell'anno, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza del provvedimento comunale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite di fine stagione si svolgono nei periodi decorrenti, rispettivamente, dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno.

Si ritiene opportuno individuare, a livello comunale, tali periodi con apposito deliberato consiliare, correttivo del vigente regolamento comunale (ALLEGATO 1).

Per quanto attiene alcune attività parasanitarie (acconciatore, estetista e simili), è necessario adottare un apposito regolamento comunale, ovviamente in linea con i principi generali in materia di tutela della concorrenza e del mercato, tra l'altro già contenuti e richiamati dalla legge n. 174/2005, disciplinante l'attività di acconciatore, e dalla legge n. 40/2007 di liberalizzazione delle attività di estetica.

Inoltre, si ritiene opportuno, in assenza di specifica normativa nazionale e regionale, disciplinare contestualmente anche lo svolgimento di attività simili a quelle di estetica, quali l'attività di tatuaggio e applicazione di piercing che, negli ultimi tempi, hanno avuto particolare diffusione, per prevenire possibili rischi sanitari.

Allo scopo si allega schema di apposito regolamento (all. 2).

E' necessario, inoltre, sottolineare che l'art. 3, comma 4, della legge n. 248/2006, laddove si afferma che "le Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

Servizio Attività Produttive

legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007”, impone un termine entro il quale provvedere agli adeguamenti.

E' opportuno, prima di concludere la presente relazione, far cenno ad un altro provvedimento fondamentale nel settore delle attività produttive.

Si tratta del Regolamento n. 852/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e del Regolamento n. 853/2004 CE, sempre del Parlamento europeo e del Consiglio, di pari data. Tali regolamenti, costituenti il cosiddetto “pacchetto igiene”, prevedono vari obblighi per gli operatori, tra cui la notifica all'autorità competente ai fini della registrazione, che sostituisce l'autorizzazione sanitaria prevista dalle precedenti norme.

Lo Stato italiano ha stabilito, nella conferenza Stato – Regioni, linee – guida generali per l'applicazione del suddetto pacchetto. In particolare, per quanto attiene soprattutto ai procedimenti relativi alle ex autorizzazioni sanitarie, è stata prevista la D.I.A immediata e la D.I.A differita, necessarie per l'attivazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar – ristoranti etc.), e per altre attività precedentemente assoggettate al rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

Anche per la corretta applicazione del “pacchetto igiene” è necessario procedere alla modifica ed integrazione del Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, nonché del Regolamento di Igiene.

Con osservanza

Il DIRETTORE GENERALE



Il RESPONSABILE DEL SERV.